



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Gruppo consiliare
Lega Nord

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

4 LUG. 2016

N. 17368, 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
X^a LEGISLATURA

PDZ N. 103

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Proposta di Legge "Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi".

Di iniziativa dei Consiglieri:

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Marco Casucci

Elisa Montemagni

Roberto Salvini

Proposta di Legge Regionale:

“Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi”

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 8 della Costituzione;

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visti gli articoli 3 e 4 dello Statuto;

Considerato che:

In questa fase storica si sono acuiti scontri in tutto il mondo che vedono il fondamentalismo islamico minacciare la libertà di interi popoli, la stabilità di interi paesi, nonché la sicurezza delle comunità e dei cittadini all'interno degli stessi confini europei;

Esiste la necessità di garantire la libertà di culto alle minoranze religiose che vivono nel nostro Paese e nella nostra Regione in armonia con gli strumenti della programmazione e dello sviluppo territoriale, nonché con le legittime aspettative dei cittadini affinché ciò avvenga senza mettere a repentaglio la sicurezza pubblica e la convivenza civile;

In tutta Italia e in molti comuni della Toscana sono stati realizzati luoghi di culto – anche sotto la denominazione di centri culturali – senza che questi siano stati sottoposti alle necessarie valutazioni sia di tipo ambientale che legate ai servizi necessari;

Numerosi luoghi di culto o centri culturali facenti funzione di luogo di culto sono stati realizzati senza un preventivo confronto con i cittadini e senza offrire le necessarie rassicurazioni ai cittadini in materia di sicurezza pubblica e/o di convivenza civile;

In forza delle competenze che la Costituzione attribuisce a Regioni ed Enti locali, è utile e necessario che la Toscana si doti di norme per riportare la legittima richiesta di luoghi ove esercitare il proprio culto religioso nell'alveo della programmazione regionale e comunale, prevedendo la possibilità di partecipazione della cittadinanza alle scelte e assicurando, per quanto possibile, una convivenza civile ai cittadini toscani con le diverse sensibilità religiose nel territorio regionale;

Approva la presente legge:

Art.1

Finalità.

1. Le disposizioni della presente legge regionale si applicano ai fini della realizzazione, sul territorio regionale, di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, degli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha già approvato con Legge la relativa intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, nonché delle confessioni religiose i cui statuti esprimono il carattere religioso delle loro finalità istituzionali, il rispetto dei principi e dei valori della Costituzione e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge gli enti delle confessioni religiose di cui al comma 1 devono stipulare una convenzione a fini urbanistici con il comune interessato. Le convenzioni, ispirate ai principi di ragionevolezza e proporzionalità, prevedono espressamente la possibilità della risoluzione o della revoca, in caso di accertamento da parte del comune di attività non previste nella convenzione stessa. Le convenzioni, tenuto conto dei pareri di cui al comma 4 dell'articolo 3, possono assumere contenuti o finalità ulteriori.

3. Per consentire ai comuni la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente capo, viene istituita e nominata con provvedimento di Giunta regionale, che stabilisce anche composizione e modalità di funzionamento, una consulta regionale per il rilascio di parere preventivo e obbligatorio sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2. La consulta opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 2.

Ambito di applicazione.

1. Sono attrezzature di interesse comune per servizi religiosi:

a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;

b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;

c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;

d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

2. Le attrezzature di cui al comma 1 costituiscono opere di urbanizzazione secondaria ad ogni effetto, a norma dell'articolo 52, comma 5 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio."

3. Gli edifici di culto e le attrezzature di interesse comune per servizi religiosi costruiti su aree cedute in diritto di superficie agli enti delle confessioni religiose non possono essere sottratti alla loro destinazione, che deve risultare trascritta con apposito atto nei registri immobiliari, se non siano decorsi almeno vent'anni dalla cessione. Gli enti delle confessioni religiose sono tenuti alla restituzione delle suddette aree in caso di mutamento della destinazione d'uso delle attrezzature costruite sulle predette aree.

Art. 3.

Piano per le attrezzature religiose.

1. Le aree che accolgono attrezzature religiose o che sono destinate alle attrezzature stesse sono specificamente individuate nel piano delle attrezzature religiose, che forma un atto separato contenuto nella strategia dello sviluppo sostenibile dei piani strutturali di cui all'articolo 92 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio.", dove vengono dimensionate e disciplinate sulla base delle esigenze locali, valutate le istanze avanzate dagli enti delle confessioni religiose di cui all'articolo 1.
2. L'installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il piano di cui al comma 1; senza il suddetto piano non può essere installata nessuna nuova attrezzatura religiosa da confessioni di cui all'articolo 1.
3. Il piano di cui al comma 1 è sottoposto alla medesima procedura di approvazione delle componenti dei piani strutturali di cui all'articolo 92 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio."
4. Nel corso del procedimento per la predisposizione del piano di cui al comma 1 vengono acquisiti i pareri di organizzazioni, comitati di cittadini, esponenti e rappresentanti delle forze dell'ordine oltre agli uffici provinciali di questura e prefettura al fine di valutare possibili profili di sicurezza pubblica, fatta salva l'autonomia degli organi statali. Resta ferma la facoltà per i comuni di indire referendum nel rispetto delle previsioni statutarie e dell'ordinamento statale.
5. I comuni che intendono prevedere nuove attrezzature religiose sono tenuti ad adottare e approvare il piano delle attrezzature religiose entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso detto termine il piano delle attrezzature religiose è approvato unitamente al nuovo piano strutturale.
6. Il piano delle attrezzature religiose deve prevedere tra l'altro:
 - a) la presenza di strade di collegamento adeguatamente dimensionate o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
 - b) la presenza di adeguate opere di urbanizzazione primaria o, se assenti o inadeguate, ne prevede l'esecuzione o l'adeguamento con onere a carico dei richiedenti;
 - c) distanze adeguate tra le aree e gli edifici da destinare alle diverse confessioni religiose. Le distanze minime sono definite con deliberazione della Giunta regionale;
 - d) uno spazio da destinare a parcheggio pubblico in misura non inferiore al 200 per cento della superficie lorda di pavimento dell'edificio da destinare a luogo di culto. Il piano dei servizi può prevedere in aggiunta un minimo di posteggi determinati su coefficienti di superficie convenzionali;
 - e) la realizzazione di adeguati servizi igienici, nonché l'accessibilità alle strutture anche da parte di disabili;
 - f) la congruità architettonica e dimensionale degli edifici di culto previsti con le caratteristiche generali e peculiari del paesaggio toscano, con riferimento al piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attrezzature religiose esistenti alla entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

Modifiche alla Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 - Assoggettamento alla VAS del piano per le attrezzature religiose

1. Alla lettera a) del comma 2 della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" dopo le parole "della pianificazione territoriale sono aggiunte le seguenti: ", della pianificazione per le attrezzature religiose di cui all'articolo 3 della legge regionale recante "Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi"

Art. 5

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi né minori entrate a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente proposta di Legge regionale, in forza delle competenze che la Costituzione attribuisce a Regioni ed Enti locali, intende riportare la legittima richiesta di luoghi ove esercitare il proprio culto, da parte delle comunità religiose, nell'alveo della programmazione regionale, prevedendo la possibilità di partecipazione della cittadinanza alle scelte e assicurando, per quanto possibile, la convivenza civile fra tutti i cittadini toscani e le diverse sensibilità religiose.

L'articolo 1 definisce le finalità della Legge stabilendo che Regione e Comuni disciplinano la realizzazione di attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi. L'articolo 1 stabilisce inoltre quali requisiti devono avere le confessioni che intendono realizzare tali attrezzature sul territorio toscano, istituisce la commissione che li deve verificare e stabilisce la necessità di una convenzione tra enti delle confessioni religiose e comuni per realizzare dette attrezzature.

L'articolo 2 definisce cosa si intende precisamente per attrezzature di interesse comune destinate a servizi religiosi stabilendo che sono soggetti a questa legge:

- con la lettera a) gli immobili destinati al culto anche se articolati in più edifici compresa l'area destinata a sagrato;
- con la lettera b) gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto, del personale di servizio, nonché quelli destinati ad attività di formazione religiosa;
- con la lettera c) nell'esercizio del ministero pastorale, gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro compresi gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari che non abbiano fini di lucro;
- con la lettera d) gli immobili destinati a sedi di associazioni, società o comunità di persone in qualsiasi forma costituite, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa quali sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

L'articolo 3 definisce i contenuti del piano delle attrezzature religiose e stabilisce che questo forma un atto separato della strategia dello sviluppo sostenibile contenuto nei piani strutturali dei comuni toscani di cui all'articolo 92 della Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 "Norme per il governo del territorio."

L'articolo 4 interviene raccordando la legge regionale recante "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)" con la finalità di sottoporre alla Valutazione Ambientale Strategica la pianificazione per le attrezzature religiose di cui all'articolo 3 della presente legge.

L'articolo 5 è la norma finanziaria che specifica che la presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.